

# Studio Legale Picotti

Associazione tra professionisti costituita il 26.01.1987  
www.studiopicotti.com e-mail: segreteria@studiopicotti.com

*Prof. Avv. Lorenzo Picotti* - picotti@studiopicotti.com

Ordinario di Diritto penale e diritto penale dell'informatica nell'Università degli Studi di Verona - Patrocinante in Cassazione

*Avv. Gabriella de Strobel Picotti* - destrobel@studiopicotti.com

Diritto di famiglia e dei minori - Mediatore Familiare riconosciuto dal Forum europeo - Patrocinante in Cassazione

*Avv. Simonetta del Medico* - delmedico@studiopicotti.com

*Avv. Silvia Bedani* - bedani@studiopicotti.com

*Avv. Tommaso Galvanini* - galvanini@studiopicotti.com

*Dott. Greta Sona* - sona@studiopicotti.com

*Dott. Anna Lavagnoli* - lavagnoli@studiopicotti.com

*Dott. Veronica Rossi* - rossi@studiopicotti.com

*Dott. Martina Simion* - simion@studiopicotti.com

*Dott. Carlo Sorio* - sorio@studiopicotti.com

*Dott. Felice Rubino* - rubino@studiopicotti.com

Consulenza:

*Prof. Daniele de Strobel*

Docente di Tecnica delle Assicurazioni all'Università di Parma

*Verona, 18 novembre 2009*

## OGGETTO: Deposito motivazione Sentenza Cassazione 30 ottobre 2009

1. In questi giorni è stata comunicata la motivazione della sentenza della IV sezione penale della suprema Corte di Cassazione, estesa dal Consigliere Vincenzo Romis, Presidente il Dott. Antonio Morgini, depositata in cancelleria in data 30 ottobre 2009 (numero 41819/09, n. 2129 della sezione), con la quale - a seguito della discussione svoltasi all'udienza pubblica del 10 luglio scorso - sono stati rigettati i ricorsi proposti dai difensori degli imputati Matteo Bragantini, Luca Coletto, Enrico Corsi, Maurizio Filippi, Barbara Tosi e Flavio Tosi, ed è stata perciò irrevocabilmente e definitivamente confermata la loro condanna, per il delitto di "propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio etnico o razziale" (art. 3 lettera A della legge n. 654/1975 e succ. modifiche, c.d. legge Mancino), alla pena di due mesi di reclusione ed alla sanzione accessoria del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per anni tre, condizionalmente sospese, nonché al risarcimento in solido dei danni alle parti civili costituite, da noi rappresentate, come già liquidate dalla Corte d'appello di Venezia, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute per l'ulteriore grado del giudizio.

2. In tale articolata ed esaustiva motivazione, premesso che non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione, tenuto conto del *tempus commissi delicti* (10-15 settembre 2001) e dei periodi di sospensione del suo corso (circa cinque mesi: pag. 8 sent.), viene analizzata passo per passo la precedente decisione della Corte d'Appello di Venezia, resa all'udienza del 20 ottobre 2008, impugnata dalle difese degli imputati, ma confermata perché definita "logicamente congrua", in quanto "ha adeguatamente risposto al quesito posto con la prima sentenza di annullamento [NB: da parte della III sezione della Corte di Cassazione resa all'udienza del 13 dicembre 2007]: vale a dire la compatibilità, sul piano logico e probatorio, fra l'assoluzione dall'imputazione di incitamento (...) a commettere atti di discriminazione razziale e la condanna per il reato di propaganda (...) di idee fondate sulla discriminazione e l'odio razziale, con particolare riferimento al contenuto dei manifesti il cui carattere discriminatorio, in sé, era stato peraltro riconosciuto anche con la sentenza di annullamento" (pag. 10 sent.).

Via Santa Chiara, 15 37129 Verona Tel. 045 594301 - Fax 045 8011023 - E-mail: segreteria@studiopicotti.com

Indirizzo sito: www.studiopicotti.com - Codice Fiscale: 01932410234

Coordinate bancarie: Banca Popolare di Verona - c/c 3339 - ABI 05188 - CAB 11711 - cin U - swift VRBPIT2V047


IBAN IT96U051881171100000003339

Nella motivazione viene spiegato perché la Corte di Cassazione condivide tale qualificazione giuridico-penale della condotta degli imputati come “discriminatoria”, sorretta dall’elemento soggettivo del “dolo generico” sufficiente per la consumazione del delitto contestato.

In particolare, sempre a pagina 10 della motivazione si legge “...La Corte [di Venezia] ha dato compiutamente conto del proprio convincimento relativamente alla ritenuta sussistenza della **condotta discriminatoria degli imputati nei confronti degli zingari**, attenendosi alla nozione di discriminazione quale precisata nella sentenza di annullamento, così motivatamente pervenendo alla conclusione che l’intendimento desumibile dai manifesti era l’allontanamento di tutti gli zingari, e che lo scopo degli imputati non era dunque il ripristino della legalità; convincimento espresso all’esito di una valutazione globale della vicenda, così come richiesto da questa Corte, ed ancorato a tutti gli elementi fattuali acquisiti, in aggiunta al contenuto dei manifesti: i toni della campagna politica, le dichiarazioni rese alla stampa da Tosi Flavio e le manifestazioni di pensiero dallo stesso propagandate in pubblico ed in presenza di altri coimputati, l’affissione dei manifesti anche al di fuori di Verona, la sottoscrizione della petizione anche da parte di cittadini non veronesi. Argomentazioni che danno ampiamente conto, all’evidenza, anche della ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che con riferimento al reato “de quo”, deve individuarsi nel dolo generico...”.

Seguono approfondite argomentazioni sull’assenza dei vizi processuali motivazionali dedotti nel ricorso degli imputati e respinti come insussistenti od inammissibili dalla Cassazione (pag. 11 seg.).

3. La pronuncia pone così definitivamente termine alla complessa vicenda processuale, durata circa 8 anni, nella quale è tristemente emersa l’attualità e pericolosità del “razzismo contemporaneo” quale fattore idoneo – anche per la sua sola “propaganda” pubblica - a scalfire il principio della pari dignità sociale delle persone e dei gruppi etnici, e quindi la loro pacifica convivenza.

Prof. avv. Lorenzo Picotti  
  
Avvocata Federica Panizzo